Beni immobili di proprietà dello Stato in uso al Ministero della Difesa: normativa di riferimento e quadro delle competenze

Normativa di riferimento: R.D. n 2440/1923; R.D. 827/1924; R.D. n. 327/1942; Codice civile; Codice della Navigazione; L. n. 662/1996 e s.m.i.; L. n. 326/2003; L. n. 244/2007; D.L. 112/2008; L. n. 191/2009.

Quadro delle competenze: i beni dello Stato in uso al Ministero della difesa per lo svolgimento delle proprie attività istituzionali appartengono sia al demanio (militare), sia al patrimonio indisponibile che al demanio culturale.

I beni demaniali militari sono opere permanenti destinate alla difesa nazionale (porti ed aeroporti militari, arsenali, alloggi di servizio etc.)

I beni appartenenti al patrimonio indisponibile e al demanio culturale sono costituiti da caserme, poligoni di tiro, magazzini.

Alla stregua di quanto è previsto per le altre amministrazioni dello Stato, venuto meno l'uso istituzionale gli immobili vengono dismessi e, previa sdemanializzazione laddove necessario, rientrano nella disponibilità dello Stato (Ministero dell'economia e delle finanze e per esso dell'Agenzia del demanio) per essere riutilizzati per ulteriori scopi governativi ovvero per essere messi a reddito. Fanno eccezione i porti militari che cessato l'uso restano assoggettati al demanio marittimo ed in alcuni casi gli aeroporti che possono mutare il loro *status* da militare in civile.

Tale principio generale, tuttora vigente, per il Ministero della difesa ha subito di recente delle deroghe in relazione alla riforma delle Forze Armate e per finalità di finanza pubblica.

Infatti, inizialmente l'art. 3, comma 112, della Legge n. 662/1996 ha attribuito alla Difesa, entro un tetto massimo di valore, la competenza ad alienare e permutare direttamente immobili alla medesima in uso e non più utili a finalità istituzionali e da individuarsi tramite appositi decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri.

In attuazione di tale legge sono stati emanati molteplici decreti ed è stato alienato un consistente portafoglio immobiliare il cui ricavato è stato destinato al Ministero della difesa per esigenze di ammodernamento.

Successivamente, sempre intervenendo in materia di dismissione dei beni in uso alla Difesa, la L. n. 326/2003 (art. 27 e s.m.) ha modificato, tuttavia, procedure, finalità e soggetti deputati ad operare. In particolare la norma ha previsto l'obbligo della Difesa, nell'ambito del processo di riorganizzazione delle Forze Armate, di ricognire immobili in uso e non più necessari a finalità istituzionali, da individuarsi con apposito decreto di concerto tra Ministero della difesa ed Agenzia del demanio, per un valore di 4 miliardi di Euro (successivamente dimezzato). Gli immobili così individuati e trasferiti al patrimonio disponibile dello Stato sono ritornati nella disponibilità dell'Agenzia del demanio per essere assoggettati a processi di valorizzazione, alienazione e permuta.

L'art. 14 bis del D.L. n. 112/2008 ha nuovamente modificato tale quadro normativo attribuendo a regime al Ministero della difesa la competenza a dismettere, alienare, permutare e valorizzare direttamente gli immobili alla stessa in uso e non più necessari per finalità istituzionali, previa individuazione mediante apposito decreto da emanarsi sentita l'Agenzia del demanio.

A completamento di tale quadro normativo, si citano l'art. 2, comma 628, della L. 244/2007 che consente alla Difesa di dismettere gli alloggi di servizio, nonché la legge finanziaria 2010 che ha istituito la "Difesa Servizi s.p.a" con il compito di curare, fra l'altro, la valorizzazione degli immobili da dismettere.

Demanio culturale: normativa di riferimento e quadro delle competenze

Normativa di riferimento: Costituzione – Titolo V – art. 117; Codice Civile (R.D. 16 marzo 1942 n. 327) art. 822 e ss.; D.Lgs. 42/2004 - Codice dei beni culturali e del paesaggio; D.P.R. n. 296/2005 – art. 16.

Quadro delle competenze: la disciplina dei beni appartenenti al demanio culturale è contenuta negli artt. 822 e ss. del codice civile e nel Codice dei beni culturali e del paesaggio (D.Lgs. 42/2004 e s.m.i.) che ne fornisce la definizione e li assoggetta a vincoli e a disposizioni specifiche.

L'art. 2 del Codice dei beni culturali reca una precisa definizione di beni culturali individuandoli quali beni immobili che presentano un interesse artistico, storico, archeologico ed etnoantropologico.

L'art. 10 del codice prevede, inoltre, che detti beni possano appartenere: allo Stato; alle Regioni o ad altri enti pubblici territoriali; ad enti pubblici; a persone giuridiche private senza fini di lucro, ivi compresi gli enti pubblici ecclesiastici senza fini di lucro; a soggetti diversi da quelli precedentemente indicati (art. 10, comma 3, D.Lgs. 42/2004 e s.m.i.).

Ai sensi dell'art. 117 della Costituzione, le Regioni intervengono in ordine alla valorizzazione dei beni culturali e del paesaggio, che figura tra le materie di legislazione concorrente.

La gestione dei beni appartenenti al demanio culturale dello Stato compete:

- al Ministero per i Beni e le Attività Culturali, limitatamente a quelli in consegna al medesimo Dicastero, che li utilizza per le proprie finalità istituzionali e per i propri uffici e provvede alla loro gestione ai sensi del D.Lgs. 42/2004 e s.m.i;
- all'Agenzia del demanio, in nome e per conto dello Stato, che provvede alla gestione dei rimanenti beni (trasferimento o permute agli Enti territoriali, concessioni agli Enti territoriali e ad altri soggetti pubblici o privati, valorizzazioni), secondo le prescrizioni e le autorizzazioni rilasciate dal Ministero per i beni e le attività culturali a cui spetta in via esclusiva la tutela di tutto il demanio culturale.

Regime I.C.I. sugli immobili di proprietà dello Stato *(D.Lgs. N. 504/1992 e s.m.i.):*

❖ ***Sono assoggettati all'imposta:***

- gli immobili appartenenti al patrimonio disponibile. Per tale categoria l'imposta è assolta dallo Stato (Agenzia del demanio), che per l'anno 2009 ha versato a tale titolo l'importo di 3,6 mln di euro;
- gli immobili appartenenti al demanio pubblico qualora in concessione. In tal caso, soggetto passivo dell'imposta è il concessionario.

❖ ***Sono esenti dall'imposta:***

- gli immobili appartenenti al patrimonio indisponibile dello Stato;
- gli immobili del demanio pubblico non in concessione.

AGENZIA DEL DEMANIO

Programmazione Operation

Valore del patrimonio disponibile

Distribuzione per regione

Valore del patrimonio disponibile

La tabella seguente riporta la distribuzione del valore del patrimonio disponibile per regione.

Valori al 31/12/2008

Regione	Totale €/mln
Abruzzo	53,82
Basilicata	48,60
Calabria	129,71
Campania	230,43
Emilia Romagna	133,06
Friuli Venezia Giulia	93,11
Lazio	859,75
Liguria	184,74
Lombardia	315,70
Marche	38,27
Molise	21,28
Piemonte	211,30
Puglia	112,13
Sardegna	34,74
Sicilia	125,87
Toscana	181,33
Trentino Alto Adige	67,67
Umbria	12,65
Valle d'Aosta	1,12
Veneto	364,61
Totale	**3.219,90**